



presso il
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Circ. n. 416/XIX Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazioni inerenti le modifiche al codice degli appalti apportate dalla conversione del DL n. 32 del 18 aprile 2019, c.d. "Sblocca-cantieri", nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019 "Recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

Caro Presidente,

a seguito di un iter particolarmente travagliato è stato convertito in legge il DL n. 32/2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" ovvero il c.d. decreto "Sblocca-cantieri".

La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, ha convertito in legge il DL n. 32/2019 che ha introdotto non solo modifiche al codice degli appalti ma è intervenuto anche per disciplinare alcuni aspetti legati agli eventi sismici più recenti che hanno interessato l'Italia.

Nello specifico, all'interno del **Capo I**, quello dedicato alle "Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana", si trovano gli artt.:

1. *"Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare"*;
2. *"Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa"*; 2-bis *"Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici"*;

3. *“Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”;*
4. *“Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali”;* 4-bis *“Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio”;* 4-ter *“Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”;* 4-quater *“Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile”;* 4-quinquies *“Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria”;* 4-sexies *“Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;* 4-septies *“Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognature depurazione anche al fine di evitare l’aggravamento delle procedure di infrazione in corso”;*
5. *“Norme in materia di rigenerazione urbana”;* 5-bis *“Disposizioni in materia di ciclo vie interurbane”;* 5-ter *“Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale”;* 5-quater *“Proroga di mutui scaduti”;* 5-quinquies *“Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture”;* 5-sexies *“Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate”;* 5-septies *“Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani”.*

Anche a seguito di alcune richieste pervenute a questo Consiglio, in merito all’interpretazione di alcuni punti della suddetta Legge di conversione del DL n. 32/2019, il GDL LL.PP. e SIA, coordinato dal Consigliere Tesoriere Michele Lapenna, ha elaborato il documento che segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che, rispetto alla fase transitoria di applicazione delle disposizioni, l’art. 1, comma 2 della Legge n. 55/2019 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base all’art. 1 del DL n. 32/2019.

Tra le modifiche di maggior rilievo appare opportuno citare la riforma dell’art. 59 del codice degli appalti che, prevedendo la sospensione a titolo sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, dell’applicazione del comma 1, quarto periodo, dello stesso articolo, avrebbe lo scopo, seppur momentaneo, di porre fine al divieto di ricorso all’appalto integrato (**art. 1, comma 1, lett. b, DL n. 32/2019 e s.m.i.**). La modifica non interessa comunque i commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo che restano vigenti e pertanto consentono il ricorso alle gare di progettazione ed esecuzione nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto

all'importo complessivo dei lavori (1bis). Di tanto deve essere data opportuna motivazione dal RUP nella determina a contrarre (1ter).

Inoltre la citata modifica dell'articolo 59 prevede (**art.1, comma 20, lett. m, DL n. 32/2019 e s.m.i.**) il pagamento diretto al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.

Anche il superamento della c.d. "soft law", meccanismo innovativo per l'ordinamento italiano, risulta essere una delle riforme più significative che il legislatore ha voluto apportare in materia. E' prevista infatti, all'**art. 1, comma 20, lett. gg, pt. 4 del DL citato**, l'emanazione di un Regolamento Attuativo, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi tra cui le Linee Guida Anac e i Decreti già emanati, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (cioè entro il 16 ottobre del 2019).

Successivamente occorre dare rilievo alla modifica dell'art. 23 del codice che consente, per gli anni 2019 e 2020, che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dalla redazione del progetto esecutivo. Per gli stessi anni è, inoltre, ammesso che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. I soggetti citati sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi per la realizzazione dell'opera, con provvedimento legislativo o amministrativo (**art. 1, commi 4 e 5, DL n. 32/2019 e s.m.i.**).

Un'altra sospensione sperimentale è quella che riguarda l'albo dei commissari di gara di cui all'art. 77, comma 3, del Codice, per la cui operatività si rinvia al 31 dicembre 2020 (**art. 1, comma 1, lett. c, DL n. 32/2019 e s.m.i.**).

Ad essere sospesa, sino al 31 dicembre 2020, è anche l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del codice, in modo tale da impedire l'operatività dell'obbligo per i comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere a una centrale di committenza, ovvero di associarsi in centrali di committenza e di ricorrere alla CUC costituita presso la provincia (**art. 1, comma 1, lett. a, DL n. 32/2019 e s.m.i.**).

Ben tre commi dell'**articolo 1 del DL citato** sono, invece, interamente dedicati al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel dettaglio fino alla data del 31 dicembre 2020:

- il **comma 7** eleva da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- il **comma 8** riduce a quarantacinque giorni (in precedenza 90) dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- il **comma 9** stabilisce che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.

Con la **lettera h, del comma 20, dell'articolo 1 del DL n. 32/2019 e s.m.i.**, così come modificato dalla Legge n. 55/2019, vengono, inoltre, innovate le modalità di affidamento delle prestazioni "sottosoglia" di cui all'art. 36 del Codice. Le procedure da utilizzare, in base all'importo a base d'asta, sono le seguenti:

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, esclusi i Servizi di Ingegneria e Architettura disciplinati dall'articolo 157 dello stesso, è previsto l'affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 dello stesso Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 del DL n. 50/2016 e s.m.i..

Sempre alla **lettera h), comma 20, dell'articolo 1 della legge citata**, il legislatore aggiunge che per tutti gli affidamenti "sottosoglia" è possibile fare ricorso all'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed in questi casi, inoltre, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Viene inoltre stabilito l'utilizzo esclusivo dell'OEPV per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (**art. 1, comma 20, lett. t, pt. 1, DL n. 32/2019 e s.m.i.**); e che il criterio del minor prezzo sia limitato ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a, dello stesso art. 95 del Codice. (**art. 1, comma 20, lett. t, pt. 3 DL n. 32/2019 e s.m.i.**).

Un'altra importante riforma è quella che interessa l'istituto del subappalto che fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile utilizzare fino alla quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Viene, altresì, eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori, e viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (**art. 1, comma 18, DL n. 32/2019 e s.m.i.**). Viene ripristinato il divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara (**art. 105, comma 4, lett a DL n. 32/2019 e s.m.i.**). Il grave inadempimento dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5. nuova lett c-quater del Codice.

Con i **commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 del DL n. 32/2019 e s.m.i.** viene, invece, consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare - fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice di cui si è parlato precedentemente, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio consultivo tecnico avrà la funzione di assistere le parti nel caso in cui sorga una controversia, di ogni natura nel corso dell'esecuzione del contratto, al fine di addivenire ad una rapida risoluzione della stessa.

Con il **comma 3 dell'art. 1 del DL citato** viene prevista l'estensione ai settori ordinari dell'art. 133, comma 8 del Codice relativo alla cd "inversione procedurale" con la possibilità per gli enti aggiudicatori di decidere se valutare le offerte prima della verifica circa l'ammissibilità alla gara degli operatori economici.

Non è stata confermata dalla Legge di conversione la modifica al comma 2 dell'art. 113 del Codice relativa al conferimento dell'incentivo ai progettisti interni. Cosicché dall'entrata in vigore della predetta Legge n. 55/2019 l'incentivo non potrà più essere erogato per l'attività di progettazione ma esclusivamente per le sole attività indicate in tale norma ed in particolare per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti


Ulteriori modifiche di rilievo sono, infine, quelle relative alla disciplina dell'anticipazione del prezzo che viene estesa a tutte le tipologie di prestazioni affidate (**art. 1, comma 20, lett. g, pt. 3 DL n. 32/2019 e s.m.i.**); quella inerente la verifica preventiva della progettazione che estende la possibilità di effettuare l'attività di verifica per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità (**art. 1, comma 20, lett. c, DL n. 32/2019 e s.m.i.**); e quella che riguarda le riserve in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del codice (**art. 1, comma 10, DL n. 32/2019 e s.m.i.**); conseguentemente viene anche esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo (**art. 1, comma 10, DL n. 33/2019 e s.m.i.**).

Si rende opportuna, pertanto, dare adeguata informazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici del proprio territorio degli aggiornamenti sopra citati.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

